Deliberazione della Giunta Regionale 30 ottobre 2020, n. 18-2185
Giudizio di compatibilita' ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, inerente al "progetto di variante con riduzione di area della concessione mineraria Coccola Rolleja" localizzata nel Comune di Lozzolo (VC), proponente Refrattari Motta S.r.l.. Codice: C0042V, POS. 2019-05/VAL.

A relazione degli Assessori Marnati, Tronzano:
Premesso che:

il D.lgs. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali” e i D.D.P.P.C.M. attuativi del 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 hanno attribuito alle regioni la competenza amministrativa in materia di miniere;

con Determina Dirigenziale n. 252 del 22 novembre 2001 è stata rilasciata alla Soc. Refrattari Motta S.r.l. ai sensi del R.D. 1443/1927 la concessione mineraria per minerali di argille refrattarie con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, argille per porcellana e terraglia forte denominata “Coccola- Rolleja” risultante dall’accorpamento delle esistenti concessioni denominate “Coccola”, “Rolleja” e “Bongiana” situate nel territorio del Comune di Lozzolo (VC);

con D.G.R. n. 24-214 del 4 agosto 2014 è stato espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di coltivazione mineraria e recupero ambientale della miniera “Coccola-Rolleja”;

con Determinazione Dirigenziale n. 739 del 31 ottobre 2014 è stato accordato il rinnovo per 5 anni e la riduzione di area della concessione mineraria denominata “ Coccola-Rolleja” situata nel territorio del comune di Lozzolo (VC). L’area della concessione mineraria è stata ridotta a 31 ettari, 31 are e 50 centiare.

Preso atto che:

in data 23 luglio 2019, il Per. Ind. Gian Paolo Negri, in qualità di delegato del legale rappresentante della Società Refrattari Motta S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 1 della l.r. 40/1998, domanda di avvio della Fase di valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto denominato: ”Progetto di variante con riduzione di area della concessione mineraria Coccola-Rolleja” localizzato nel comune di Lozzolo (VC);

la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla d.g.r. 23 marzo 2015, n. 28-1226. Contestualmente, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente ha provveduto al deposito in formato elettronico degli elaborati progettuali, dello studio di impatto ambientale e della sintesi in linguaggio non tecnico, presso l’Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17 in Torino, nonché presso i soggetti istituzionali di cui alla lettera c) del medesimo articolo della l.r. 40/1998.

Dato atto che:

il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico regionale, individuato con d.g.r. n. 21-27037 del 12 aprile 1999, come previsto dall'articolo 7 comma 3 della l.r. 40/1998 e specificato dalla d.g.r. citata, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato la Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale, quale struttura responsabile del procedimento in oggetto e le

strutture regionali interessate, in relazione alle specifiche competenze significative per l'approccio integrato all'istruttoria;

secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 2 del d.lgs. 152/2006, la documentazione trasmessa dal proponente è stata pubblicata sul sito web della Regione in data 31 luglio 2019, consentendo l'avvio della fase di verifica di adeguatezza e completezza documentale, prevista dal comma 3 del medesimo articolo;

il Settore Polizia mineraria, cave e miniere, in data 4 ottobre 2019, verificata la necessità di integrazioni documentali ai sensi del citato comma 3 dell'art. 27bis del d.lgs. 152/2006, ha provveduto a richiedere al proponente la presentazione della documentazione necessaria;

in data 2 novembre 2019 il proponente ha presentato la documentazione richiesta, pertanto, in data 12 novembre 2019 è stato pubblicato sul sito web istituzionale l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) del d.lgs. 152/2006, dandone comunicazione al Comune territorialmente interessato ai fini della pubblicazione nell'albo pretorio informatico. Tale forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della l. 241/1990, secondo quanto disposto dall'art. 27-bis, comma 4 del d.lgs. 152/2006, costituendo, quindi, comunicazione di avvio del procedimento e, in particolare, di avvio della fase di partecipazione del pubblico.

Preso atto, inoltre, che:

il proponente ha chiesto contestualmente alla procedura di VIA il rinnovo della concessione mineraria, in precedenza autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 739 del 31 ottobre 2014 e scadenza 30 ottobre 2019. Il procedimento ai sensi del R.D. 1443/1927 e del Regolamento emanato con D.P.R. n. 382/1994 è coordinato nella suddetta procedura di VIA;

il progetto prevede in sintesi la coltivazione mineraria di un giacimento di argilla con grado di refrattarietà superiore a 1630° C e argille per porcellana e terraglia forte utilizzati principalmente nel ciclo produttivo del proponente per la produzione di refrattari e il contestuale recupero ambientale, articolato su una durata temporale di 5 anni, in accordo con quanto previsto dal comma 5 dell'art. 25 del d.lgs. 152 2006. L'attività mineraria consiste nella coltivazione con l'esclusivo impiego di mezzi meccanici delle aree denominate "Rolleja" e "Bongiana" con il metodo delle fette orizzontali discendenti. Il recupero ambientale viene eseguito contestualmente all'avanzamento dei lavori. Nel cantiere "Coccola" viene eseguito solo il recupero ambientale. Per il rimodellamento morfologico del versante finalizzato al recupero ambientale saranno utilizzati solo rifiuti generati dalle operazioni di coltivazione con le modalità descritte nel Piano di gestione dei rifiuti minerari presentato ai sensi del d.lgs. 117/2008. L'area di concessione mineraria risultante dalla riduzione richiesta si estende su una superficie pari a 28 ettari, 40 are e 30 centiare, mentre l'intervento estrattivo in progetto è limitato alle aree "Rolleja" estesa su una superficie pari a 23260 m^2 e "Bongiana" estesa su 2177 m^2, ricomprese nel perimetro della concessione mineraria. Il volume complessivo di materiale estraibile previsto dal nuovo progetto su di un arco temporale di 5 anni ammonta a circa 112200 m^3, di cui 104400 m^3 di minerale utile e 7800 m^3 di sterile.

Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Direzione Competitività del Sistema regionale, a seguito del deposito degli elaborati progettuali e dello studio di impatto ambientale presso il Comune di Lozzolo sono pervenute le seguenti osservazioni:

antecedentemente al 12 novembre 2019:

- 2 privati cittadini (prot.n. 86172 del 23.09.2019);

nel periodo di pubblicazione del progetto:

- Movimento Valledora (prot.n. 31186 del 10.12.2019),
-
- Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 226 del 13.01.2020),
-
- Legambiente Circolo Biellese Tavo Burat ODV (prot. n. 227 del 13.01.2020);
-

dopo la scadenza dei 60 giorni previsti dal d.lgs. 152/2006 per la presentazione di osservazioni:

-Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 4429 del 21.04.2020),

-Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 4430 del 21.04.2020),

-Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 5811 del 28.05.2020),

-Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 6187 del 8.06.2020),

-Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 7613 del 14.07.2020),

-Comitato A.S.T. di Lozzolo (prot. n. 7883 del 21.07.2020);

Dato atto, altresì, che per la realizzazione del progetto sono richiesti i seguenti provvedimenti autorizzativi:

-concessione mineraria ai sensi del Regio Decreto 1443/1927 per la coltivazione mineraria;
-autorizzazione paesaggistica-ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004, di competenza del Comune di Lozzolo;
-autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico di competenza della Regione Piemonte;
-emissioni diffuse in atmosfera;
-variante urbanistica del PRGC del Comune di Lozzolo (VC) secondo quanto definito dall'art. 80 della l.r. 13 del 29 maggio 2020.

Dato atto inoltre che:

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, il Responsabile del procedimento ha indetto dapprima una conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge 241/1990, finalizzata all'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella procedura di VIA in oggetto e nei procedimenti autorizzativi connessi, alle cui sedute sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale, l'ARPA Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica. Alla conferenza di servizi istruttoria è stato invitato a partecipare anche il proponente, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 6 della l.r. 40/1998. Ai lavori della Conferenza di Servizi è stato invitato lo Sportello Unico Attività Produttive di Gattinara e Lozzolo in relazione all'endoprocedimento di approvazione della variante urbanistica al PRGC di Lozzolo;

in data 24 gennaio 2020 si è svolta la prima seduta dell'organo tecnico regionale;

in data 30 gennaio 2020 si è svolto il sopralluogo presso il sito della miniera e nello stesso giorno si è tenuta la prima seduta della conferenza di servizi istruttoria presso la sala riunioni del Comune di Lozzolo; alla riunione hanno partecipato anche un rappresentante di Legambiente Circolo Tavo Burat Biella e un rappresentante del Comitato A.S.T. come uditori senza diritto di parola. A seguito delle prime risultanze istruttorie, dei pareri e contributi tecnici pervenuti e delle osservazioni presentate il responsabile del procedimento ha, quindi, richiesto al proponente integrazioni alla documentazione presentata, con nota prot. n. 2206/A1906A del 26 febbraio 2020, integrata dalla nota di precisazione prot.n. 2302/A1906A del 27 febbraio 2020, con conseguente interruzione dei termini istruttori. Le osservazioni presentate prima del 30 gennaio sono state oggetto di esame istruttorio nel corso della seduta della Conferenza di Servizi;

in data 24 febbraio 2020 il Comune di Lozzolo ha comunicato la non idoneità del Comune stesso all'esercizio della delega ai sensi della L.r. n. 32/2008; pertanto, da tale data l'endoprocedimento di autorizzazione paesaggistica diventava di competenza regionale;

con nota del 19 marzo 2020, il proponente ha richiesto di prorogare di 10 giorni il termine previsto per la consegna della documentazione integrativa, la richiesta è stata accolta con nota del responsabile del procedimento, prot. n. 3413/A1906A del 23 marzo 2020;

in data 6 aprile 2020 il delegato del legale rappresentante della Società Refrattari Motta S.r.l., ha presentato al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, tramite il sistema di presentazione istanze di VIA, la documentazione integrativa richiesta con conseguente riavvio dell'iter istruttorio;

il Responsabile del procedimento ha, quindi, indetto la conferenza di servizi di cui all'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. 152/2006, svolta ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/1990 ai fini dell'acquisizione dei titoli abilitativi necessari, verificata la sussistenza dei necessari presupposti di compatibilità ambientale, con convocazione dei lavori in data 12 giugno 2020;

in data 12 maggio 2020 si è svolta la seconda seduta dell'organo tecnico regionale;

in data 14 maggio 2020 il proponente ha trasmesso, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze di VIA della Regione Piemonte, un'integrazione spontanea relativa ai risultati delle analisi di alcuni campioni di minerale prelevati nella miniera;

nella riunione della Conferenza di Servizi del 12 giugno 2020 il proponente illustrava i contenuti delle integrazioni presentate; il Responsabile Unico del procedimento rendeva noto che in applicazione dell'art. 80 della L.r. n.13 del 29 maggio 2020, che ha modificato l'art. 8 della L.r. 23/2016 sulla disciplina delle attività estrattive di cava, la proposta di variante urbanistica, anche nel caso di rinnovi e modifiche di area di concessioni minerarie di miniera veniva approvata dalla Conferenza di Servizi con l'acquisizione della Delibera favorevole del Consiglio Comunale. Pertanto, da tale data il SUAP di Gattinara e Lozzolo cessava la propria competenza sul suddetto endoprocedimento. Sempre per gli effetti della sopra citata L.r. n. 13/2020 non era più richiesta la procedura di Verifica di VAS comunale sulla proposta di variante;

secondo quanto disposto dal citato articolo 27-bis, comma 7 del d.lgs. 152/2006, la sopra richiamata data di convocazione dei lavori della conferenza di servizi definisce il termine per la conclusione del procedimento di VIA in oggetto con il contestuale rilascio dei titoli abilitativi richiesti, fissato dalla disciplina statale vigente in 120 giorni a decorrere da tale data;

nella medesima riunione si dava atto che la pubblicazione della proposta di variante presso l'Albo pretorio del Comune di Lozzolo sarebbe avvenuta a decorrere dal 15 giugno per 15 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni del pubblico potevano essere presentate entro il termine del 15 luglio;

il Responsabile Unico del procedimento convocava la seduta decisoria della Conferenza di Servizi in data 17 luglio 2020 al fine di acquisire la decisione del Consiglio Comunale sulla sopra citata variante;

le osservazioni presentate dal pubblico dopo la scadenza dei termini per la consultazione sono state esaminate nel corso delle sopra citate riunioni della Conferenza di Servizi;

nel corso della seduta della conferenza di servizi, svoltasi nella citata data del 17 luglio 2020 il Responsabile del procedimento ha illustrato le risultanze dell'istruttoria dell'organo tecnico regionale, condotta con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, da cui emerge la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un giudizio di compatibilità ambientale positivo, presupposto necessario per il conseguente rilascio dei titoli abilitativi richiesti, unitamente alle proposte di prescrizioni e condizioni di carattere ambientale, tecnico e minerario, come risultanti dall'istruttoria dello stesso organo tecnico regionale e dall'istruttoria del Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione, inerente all'autorizzazione ai sensi del R.D. 1443/1927, ai fini della necessaria condivisione. Si è dato atto dei pareri pervenuti e delle ulteriori osservazioni presentate ed è stato rilevato quanto segue:

da un punto di vista ambientale, non emergono particolari criticità. Il sito della miniera Coccola-Rolleja ricade all'interno delle aree di ricarica come delimitate nella cartografia allegata alla D.D. n. 268 del 21 luglio 2016 "Attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela della Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000" e disciplinate con apposita normativa allegata alla D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017 "Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017", che non limita l'attività mineraria in alcun modo. Il criterio generale utilizzato per l'elaborazione della cartografia preliminare delle aree di ricarica degli acquiferi profondi, di cui alla determina di cui sopra, ha richiesto l'individuazione di criteri che fossero oggettivi e applicabili su tutto il territorio regionale, tenendo conto dell'elevata variabilità del contesto idrogeologico e della disponibilità di dati. La scala appropriata per l'elaborazione cartografica risultante è stata individuata nel valore di 1:250.000. Questo rapporto di scala corrisponde ad un livello di dettaglio tipico della programmazione, che quindi necessita di verifiche più approfondite per renderlo confrontabile con la scala progettuale, rappresentata in scale da 1:1000 a 1:10.000. Le verifiche idrogeologiche integrative richieste per caratterizzare la situazione idrogeologica a scala locale di progetto e la possibile interazione tra il sito minerario e l'assetto idrogeologico a cui attinge il pozzo idropotabile di Lozzolo hanno permesso di verificare che a livello locale la circolazione idrica sotterranea dell'area mineraria è molto limitata se non del tutto inesistente e che il pozzo attinge da un acquifero non connesso alle litologie in fase di coltivazione mineraria. Tale situazione idrogeologica è dovuta a due cause principali: la prima è la posizione rilevata delle aree di coltivazione mineraria in esame quindi sopraelevati al sistema acquifero della sottostante pianura e la seconda è la scarsissima permeabilità che i terreni stessi presentano;

dal punto di vista dell'equilibrio geomorfologico, le modeste criticità risultano superabili mediante apposite prescrizioni; per l'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 sul vincolo idrogeologico i Settori regionali Geologico e Tecnico Regionale Biella e Vercelli hanno trasmesso i pareri favorevoli con prescrizioni;

la proposta di variante urbanistica al PRGC di Lozzolo ha ottenuto l'approvazione del Consiglio Comunale nella seduta del 14 luglio;

il Settore regionale Territorio e Paesaggio ha espresso parere favorevole per l'autorizzazione paesaggistica con la relazione di adempimento ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 trasmessa alla Soprintendenza SABAP competente per l'espressione del parere necessario e vincolante**;**

la Soprintendenza SABAP competente vista la relazione del Settore Territorio e Paesaggio ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

per le emissioni diffuse in atmosfera il Servizio competente della Provincia di Vercelli ha inviato con nota n. 3037 del 6 febbraio 2020 le prescrizioni da adottare per eliminare o ridurre le emissioni;

in merito alle competenze della conferenza di servizi inerenti al rilascio dei titoli abilitativi, il complesso dei pareri pervenuti ha consentito, quindi, in tale sede, di determinare all'unanimità la posizione favorevole con prescrizioni all'approvazione del progetto in esame;

è stato valutato, conseguentemente, che:

alla luce di tutta la documentazione presentata, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e dalle risultanze della Conferenza di Servizi, tenendo conto dei contributi pervenuti dalle direzioni regionali interessate, si è ritenuto che per la realizzazione dell'intervento proposto sussistano i presupposti di compatibilità ambientale per le motivazioni di seguito evidenziate:

- la coltivazione del giacimento minerario, riconosciuto e classificato nella I^{a} categoria ex R.D. 1443/1927 (miniere) e s.m.i., costituito da argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C e argille per porcellana e terraglia forte appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, riveste carattere di pubblico interesse in quanto fondamentale per specifici settori dell'industria, poiché dal materiale estratto si ricavano una vasta gamma di prodotti ricchi dei minerali suddetti che rappresentano materia prima indispensabile in diversi campi industriali, tra i quali la produzione di refrattari e manufatti in ceramica;

- per l'attuazione dell'attività estrattiva vengono utilizzate tecniche di coltivazione e di recupero ambientale che garantiscono le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, consentendo nel contempo il raggiungimento di risultati positivi in termini produttivi e di ricaduta occupazionale;

- il cronoprogramma dei lavori riportato nella progettazione consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale con i lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell'area;

- gli interventi di recupero ambientale consentono di restituire al sito minerario le originarie caratteristiche vegetazionali e il suo miglioramento morfologico;

tuttavia, per mitigare ulteriormente gli impatti sulle componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente in corso d'opera, e per ottimizzare la sistemazione dell'area, emerge l'esigenza di definire la seguente specifica prescrizione:

- la coltivazione e gli interventi di recupero ambientale siano eseguiti secondo il progetto presentato con le integrazioni trasmesse in data 6 aprile 2020 e secondo le prescrizioni previste nell'allegato "A" alla presente deliberazione, relativo alla coltivazione e al recupero ambientale.

Dato atto che il procedimento assorbe i seguenti contributi tecnici, pareri, autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati e le relative prescrizioni sono riportate e armonizzate nel Disciplinare Tecnico:

- concessione mineraria ai sensi del Regio Decreto 1443/1927 per la coltivazione mineraria rilasciata dalla Regione Piemonte;

- parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico rilasciato dal Settore regionale Geologico con nota in data 10 giugno 2020 prot. n. 28341/A1819C;

- parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico rilasciato dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella e Vercelli con nota in data 15 luglio 2020 prot.n. 35060/A1820C;

- relazione favorevole rilasciata in adempimento dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 per la presenza del vincolo ambientale dal Settore regionale Territorio e Paesaggio con nota in data 16 luglio 2020 prot.n. 64336;

- parere favorevole sul progetto espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota in data 31 agosto 2020, prot.n. 10043;

- parere con prescrizioni della Provincia di Vercelli relativo alle emissioni in atmosfera espresso con nota n. 3037 del 6 febbraio 2020;

- delibera del Consiglio Comunale di Lozzolo n. 17 del 14 luglio 2020 di approvazione della proposta di variante urbanistica al PRGC vigente.

Dato atto che dalle risultanze istruttorie del Settore Polizia mineraria, cave e miniere, Direzione Competitività del Sistema regionale emerge che, alla luce di tutta la documentazione pervenuta, viste le risultanze della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17 luglio 2020 acquisite agli atti del Settore, di quanto evidenziato dagli approfondimenti tecnici eseguiti nel corso dell'istruttoria dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico di ARPA, si ritiene che, relativamente all'acquisizione del Giudizio di VIA, l'Autorità competente ha fondato la propria decisione favorevole (con condizioni ambientali) sulla base delle posizioni unitarie favorevoli, espresse all'unanimità da parte dei Rappresentanti Unici e acquisite nel corso della riunione della Conferenza di Servizi sopra citata, inerente al progetto di "Rinnovo con variante della concessione mineraria Coccola-Rolleja" localizzata nel Comune di Lozzolo (VC), presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l., in quanto le soluzioni tecniche adottate in sede progettuale, unitamente al rispetto delle condizioni ambientali e delle prescrizioni di cui all'allegato A della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e conseguentemente per il rilascio contestuale del rinnovo della concessione mineraria consentono di prevenire o comunque di risolvere le criticità ambientali.

Preso atto dell'emergenza COVID 19 ed in particolare dell'art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza.

Preso atto della necessità di acquisire il parere vincolante della Soprintendenza SABAP, trasmesso il 31 agosto 2020 e la Deliberazione del Consiglio Comunale di Lozzolo n. 17 del 14 luglio 2020, pubblicata all'Albo Pretorio dal 3 settembre 2020.

Visto il comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016 che prevede l'attivazione una garanzia fidejussoria per il recupero ambientale per le concessioni minerarie di miniera.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;

visto il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382;

vista la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la l.r. 26 aprile 2000, n. 44;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 117;

visto il D.M. 10 agosto 2012 n. 161;

vista la l.r. 23/2016;

visto il D.lgs. 13 giugno 2017, n. 120;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

vista la l.r. 13 del 29 maggio 2020;

visto l'art. 56 dello Statuto;

visto l'art. 103 del D.L. n. 18 del 17.03.2020.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio regionale ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Per tutto quanto sopra esposto e accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

quale provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27 bis del D.lgs. 152/2006:

di esprimere giudizio di compatibilità ambientale positivo che costituisce Provvedimento di VIA, ai sensi degli artt. 25 e 27-bis del D.lgs. 152/2006, relativamente al progetto “Rinnovo con variante della concessione mineraria Coccola Rolleja” localizzata nel Comune di Lozzolo (VC), presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l.”, per le motivazioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali e delle prescrizioni dettagliatamente illustrate nell'allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

di autorizzare la ditta Refrattari Motta alla realizzazione del suddetto progetto, sulla base dei titoli abilitativi indicati in premessa e allegati al presente provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell’articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006, elencati nel suddetto Allegato Tecnico (Allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, vincolanti per la predisposizione del progetto esecutivo e per la fase di realizzazione e gestione delle opere;

di stabilire che, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del dlgs 152/2006, l’efficacia temporale del Giudizio di compatibilità ambientale (VIA) è fissata in 5 (cinque) anni, decorsa la suddetta efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di Provvedimento autorizzatorio unico regionale dovrà essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell’Autorità competente;

di dare atto che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, è quella definita nei singoli provvedimenti secondo le specifiche norme di settore;

di approvare il Piano di Gestione dei rifiuti minerari allegato al progetto ai sensi del D.lgs. 117/2008;

di rinnovare la concessione mineraria denominata “Coccola-Rolleja”, situata nel territorio del comune di Lozzolo, Provincia di Vercelli, per anni 5 (cinque) per le motivazioni espresse in premessa a decorrere dalla data della presente deliberazione. La superficie della concessione mineraria è ridotta come richiesto dal proponente ed estesa su di un’area di ettari 28, 40 are e 30 centiare ed è riportata nel piano catastale “Tav. 4 Int” alla scala 1:2000 con linea blu tratteggiata per la parte ridotta e marrone tratteggiato per la parte originaria che si allega alla presente deliberazione (allegato B), per farne parte integrante e sostanziale;

di disporre che il proponente comunichi all’ARPA Piemonte, Dipartimento Ambiente e Natura, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di inizio lavori al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi;

di dare atto che ai fini dell’espletamento della procedura di monitoraggio ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n.152/2006 il proponente, nel rispetto dei tempi e delle modalità contenute nel suddetto allegato tecnico (Allegato A), è tenuto a tramettere all’autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica di ottemperanza;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

di dare atto che ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del D.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia;

di dare atto che, in attuazione del punto 2 dell'Allegato alla d.g.r. n. 17- 8699 del 5 aprile 2019 e del comma 5 dell'art. 33 della l.r. 23/2016, l'inizio lavori potrà avvenire solo a seguito della presentazione di fideiussione, tramite polizza assicurativa o bancaria a favore dell'Amministrazione regionale dell'importo di € 252.800,94 (duecentocinquantaduemilaottocento/94) per i lavori di recupero morfologico e ambientale dell'intera area. L'importo è calcolato secondo le indicazioni contenute nell' allegato alle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente, approvate con d.g.r. n. 17- 8699 del 5 aprile 2019. La fideiussione deve tener conto degli "Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie" contenuti nell'allegato alla sopra citata e che si riportano nell'allegato tecnico alla presente delibera;

di dare atto che ai sensi dell'art.25 del R.D. 1443/1927, Il titolare della concessione è tenuto a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente delibera pari a € 1286,73 (milleduecentoottasei/73) pari a € 44,37 per ettaro o frazione di ettaro secondo le modalità indicate nel suddetto allegato tecnico (Allegato A) della presente deliberazione;

di dare atto che il titolare della concessione è tenuto a corrispondere ai sensi dell'art. 26 commi 3 lettera d) e comma 6, lettera d) della l.r. 23/2016 l'onere del diritto di escavazione" pari a € 0,57 al m^3 di materiale estratto nell'anno solare. I termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione sono definiti con la D.G.R. n. 23-6964 del 1° giugno 2018. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento. In caso di mancato pagamento nei termini previsti, l'Amministrazione avvierà la procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639. Verrà altresì presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile). Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

di demandare alla Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale di inviare copia della presente deliberazione al proponente e a tutti i soggetti interessati, nonché depositarla presso la stessa Direzione Regionale Competitività del Sistema regionale e presso l'Ufficio Deposito Progetti della Regione.

Ai sensi della L. 241/90 avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010; nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

(omissis)

Allegato

Allegato A

Giudizio di compatibilità ambientale e provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del d. lgs. 152/2006, comprensivo del rilascio dell'autorizzazione ai sensi del R.D. 1443/1927, inerente al "Progetto di variante con riduzione di area della concessione mineraria Coccola-Rolleja" localizzata nel Comune di Lozzolo (VC), presentato dalla Società Refrattari Motta S.r.l.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di VIA e delle condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi compresi nel medesimo provvedimento

Modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del d.lgs. 152/2006

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo. In merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMB "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al recupero delle prescrizioni impartite".

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei tempi di seguito elencati, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata dalla documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa.

Inoltre, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata e integrate da quelle contenute nel presente atto.

Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 9, del d.lgs. 152/2006, le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati contestualmente al provvedimento di VIA, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di VIA

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Ante operam* e in *Corso d'opera*.

Soggetto competente per la verifica: ARPA Piemonte.

Per quanto attiene la necessità di assicurare una maggiore efficacia della progettazione degli interventi di recupero ambientale ed una maggiore compatibilità con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale che la Regione persegue, gli interventi di ripristino in fase di realizzazione (ante operam) dovranno essere eseguiti tenuto conto delle seguenti prescrizioni:

2.1 il terreno vegetale derivante dalla scopertura del giacimento da impiegare nel recupero ambientale dovrà essere accantonato in cumuli non più alti di 3 metri, inerbiti con specie

idonee al fine di controllare l'erosione superficiale e la perdita di frazione fine e con tempi di stoccaggio inferiori a 3 anni;

2.2 le opere di recupero ambientale a verde indicate in progetto dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), secondo le modalità operative indicate nel cap. 3.10 "Sintesi degli interventi di recupero" dello "Studio di Impatto Ambientale" datato gennaio 2020. Dovranno essere utilizzate le specie vegetali autoctone elencate nel sopracitato cap. 3.10 "Sintesi degli interventi di recupero" dello "Studio di Impatto Ambientale" datato gennaio 2020. Tutti gli interventi descritti dovranno essere seguiti e controllati da personale tecnico specializzato, che valuterà il trasporto, la conservazione e la messa a dimora del postime, assieme ad ogni altra condizione ritenuta utile alla buona riuscita del ripristino. Le piantine arboree dovranno essere protette contro i danni provocati dalla fauna selvatica mediante la messa in opera di reti o materiale plastico stabilizzato tipo tubolare, cosiddetti "tree shelters". Dovrà essere prevista la posa, alla base della piantina, di un disco in materiale cellulosico o uno strato di corteccia triturata al fine di mantenere l'umidità e contenere l'evaporazione nella microarea e favorire così lo sviluppo e pieno attecchimento dei soggetti oltre a contrastare lo sviluppo di erbe infestanti. Tutto il materiale vivo (piantine di specie arboree e arbustive, materiale da inerbimento) dovrà essere reperito in vivaio (provenienza certificata del materiale) e portato sul sito estrattivo in piccole quantità in modo da rifornire il cantiere di recupero in quantità tali da poter essere effettivamente messe a dimora entro uno o due giorni dalla consegna. Per un periodo pari a tre anni successivi all'impianto delle essenze vegetali dovrà essere prevista la sostituzione di eventuali fallanze, scegliendo le specie che in fase di primo impianto abbiano mostrato le percentuali maggiori di attecchimento. Nel medesimo periodo di tre anni siano attuati interventi di irrigazione e concimazione se necessari. Al termine del triennio sarà cura del proponente verificare la riuscita dell'attecchimento e di salute degli impianti ed eventualmente disporre se necessario la prosecuzione nel tempo della manutenzione;

2.3 deve essere garantita la gestione e rimozione delle essenze alloctone invasive tenendo conto delle disposizioni in materia della Regione Piemonte, emanate con DD.GG.R. n. 46-5100 del 18/12/2012, 23-2975 del 29/02/2016 e 33-5174 del 12/06/2017 recanti approvazione e aggiornamento degli elenchi delle specie esotiche vegetali e si tenga conto in particolare delle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale", approvate con la citata D.G.R. n. 33-5174;

2.4 lo stoccaggio di sostanze pericolose per le acque deve essere effettuato nel sito di coltivazione in aree opportunamente predisposte e con fondo impermeabile, per il tempo strettamente necessario;

2.5 al fine di tutelare le acque superficiali, le acque sotterranee, il suolo e il sottosuolo a fronte di sversamenti accidentali di sostanze pericolose per l'ambiente, il cantiere dovrà essere dotato di idonei sistemi tecnologici, quali ad esempio panne assorbenti e sepiolite, e siano previste adeguate procedure operative di intervento per fare fronte tempestivamente all'emergenza; in caso di contaminazioni importanti del suolo, la parte superficiale dello stesso dovrà essere asportata e trattata in modo idoneo per eliminare gli inquinanti;

2.6 tutte le prescrizioni atte a mitigare gli impatti sulle componenti atmosfera, acqua, ecosistemi sono rinnovate anche per la fauna, per le interconnessioni esistenti tra questa e le suddette componenti.

Fase di esercizio della miniera

Termine per la Verifica di ottemperanza: *Corso d'opera* e *Post Operam* (fine di esercizio).

Soggetto competente per la verifica: Regione Piemonte, Settore Polizia mineraria, cave e miniere e Settore Geologico.

Ai fini della coltivazione della miniera il proponente è tenuto ad ottemperare alle seguenti prescrizioni tecniche:

2.7 coltivazione mineraria:
- nel cantiere "Coccola" sono autorizzate solo operazioni di recupero ambientale;
- nel cantiere "Rolleja" non sono ammessi lavori di coltivazione a quote inferiori a m 320 s.l.m. e a quote superiori a m 330 s.l.m.;
- nel cantiere "Bongiana" non sono ammessi lavori di coltivazione a quote inferiori a m 320 s.l.m. e a quote superiori a m 330 s.l.m.;

2.8 le operazioni di coltivazione mineraria e recupero ambientale dovranno garantire sempre la percorribilità della strada Lozzolo – località Loceneglio di Gattinara e l'accesso ai fondi privati ricompresi nel perimetro della Concessione Mineraria;

2.9 i settori non più interessati dalla coltivazione mineraria dovranno essere progressivamente oggetto degli interventi di recupero ambientale previsti nel progetto;

2.10 la coltivazione deve essere attuata per fette orizzontali discendenti procedendo dall'alto verso il basso come previsto dalla "Relazione tecnico mineraria integrativa" datata marzo 2020 al capitolo 3.3 "Avanzamento degli scavi", realizzando gradoni con alzate di altezza massima pari a 2 m ed inclinazione massima pari a 30° sessagesimali, intercalati da pedate aventi larghezza non inferiore a 4 m . Al termine della coltivazione le scarpate dovranno essere riprofilate formando una scarpata unica con inclinazione non superiore a 19-20°, ponendo particolare attenzione al rimodellamento e all'armonizzazione delle riprofilature con il contesto circostante;

2.11 come previsto dalla "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020, al cap. 5.8 "Caratterizzazione geotecnica del materiale di scarto", le operazioni di riprofilatura dei fronti non dovranno essere effettuate mediante riporto di materiale di scarto ma solo mediante il taglio dei gradoni secondo un angolo non superiore ai 19-20°;

2.12 ai piazzali ed ai gradoni finali di coltivazione dovrà essere assegnata una pendenza congruente con quella delle opere di regimazione in progetto, così come previsto dalla "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020, al cap. 7 "Revisione progetto regimazione acque superficiali";

2.13 come previsto dalla "Relazione di recupero ambientale integrativa" datata marzo 2020 e dalla Tav. 2Rec Int. "Cantiere Bongiana – Planimetria dello stato attuale e del recupero" entro i primi 2 anni di autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi di recupero ambientale del fronte residuo di coltivazione identificato con la sigla A00, secondo le modalità previste in progetto e seguendo le indicazioni riportate nella "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020 al cap. 5.6 "Unità litotecniche 2 e 3: depositi pliocenici e depositi eluvio-colluviali-fronti residui Bongiana";

2.14 come previsto dalla "Relazione di recupero ambientale integrativa" datata marzo 2020 e dalla Tav. 3Rec Int. "Cantiere Coccola – Planimetria dello stato attuale e del recupero" entro i primi 2 anni di autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi di recupero ambientale del fronte residuo di coltivazione identificato con la sigla A0, secondo le modalità previste in progetto e seguendo le indicazioni riportate nella "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020 al cap. 5.5 "Unità litotecnica 1: ammasso roccioso fratturato - fronti residui Coccola";

2.15 qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologiche difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo geologico-strutturale del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geotecniche differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità previsti interventi di consolidamento al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, sia inviata al Settore Polizia mineraria, cave e miniere l'aggiornamento annuale sulla stabilità dei fronti in adempimento all'art. 52 del d.lgs. 624/1996;

2.16 tutte le opere previste per la raccolta, trattamento e smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate in conformità a quanto previsto dal cap. 7 "Revisione progetto regimazione acque superficiali" della "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020 e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività o comunque soggette a fenomeni erosivi dovranno essere rivestite con "tessuto non tessuto". Le acque raccolte dalle opere di regimazione dovranno essere incanalate negli impluvi naturali in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale;

2.17 al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;

2.18 le operazioni di scopertura del giacimento dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di coltivazione del giacimento configurando la superficie di scavo nei depositi di copertura in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno;

2.19 in fase di coltivazione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di coltivazione devono essere costantemente umidificate, in particolare nei periodi di siccità o ventosi; i mezzi d'opera in transito sulle piste di cantiere non asfaltate dovranno procedere a velocità idonea;

2.20 durante le varie fasi di coltivazione dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto di coltivazione lungo il versante;

2.21 la manutenzione dei mezzi d'opera deve essere effettuata esclusivamente al di fuori delle aree di cantiere, in officine autorizzate e da ditte specializzate;

2.22 i macchinari impiegati dovranno essere marcati CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare, al fine di limitare l'emissione di inquinanti in aria;

2.23 le ruote dei veicoli di trasporto in uscita dalla miniera dovranno essere pulite mediante lavaggio con acqua;

2.24 il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone;

3. Condizioni e misure supplementari relative ai titoli abilitativi rilasciati

Raccomandazioni e adempimenti in attuazione dei disposti normativi specifici:

prescrizioni generali relative alla concessione mineraria.

Soggetto incaricato della verifica: Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere.

Il concessionario è tenuto a:

3.1 a corrispondere il diritto annuo anticipato ai sensi dell'art. 25 del R.D. 1443/1927 a decorrere dalla data della presente delibera pari a 1286,73 € (milleduecentoottantasei/73) che sarà introitato sul capitolo 31710 del bilancio 2020 (accertamento n. 537/2020) mediante PagoPa , utilizzando l'applicativo PiemontePay predisposto dalla Regione Piemonte. L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;

3.2 conservare i campioni dei singoli affioramenti delle aree di coltivazione autorizzate;

3.3 fornire ai funzionari del Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le indicazioni che venissero richieste; in particolare i dati statistici mensili e annuali che la concessionaria è tenuta ad inviare ai sensi del R.D. 2717/1927;

3.4 far pervenire al Settore Polizia mineraria, cave e miniere, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare;

3.5 i lavori di coltivazione mineraria e recupero ambientale sono autorizzati:
cantiere "Coccola" -solo opere di recupero ambientale-: Foglio 10, parte dei mappali n.240, 241, 242, 288; Foglio 13, parte dei mappali n. 35, 37;
cantiere "Rolleja" -coltivazione e recupero-: Foglio 10, mappali n. 39, 40, 44, 45, 50, 54, 57, 58, 60, 358, 345 e parte dei mappali n. 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 82, 83, 86, 266, 267, 337, 346;
cantiere "Bongiana" -coltivazione e recupero-: Foglio 13, mappali n. 270 e parte dei mappali n. 272, 74, 75,76, 77, 276, 340, 274,273.
Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare della concessione mineraria può attivare la procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001;

3.6 ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 128/1959 e anche ad altre eventuali nuove norme concernenti la conduzione della miniera, in particolare:

3.6.1 inviare al Settore Regionale Polizia mineraria, cave e miniere ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 20 del D. lgs. 624/1996 e degli artt. 6, 24, 25, 26, 27, 28, del D.P.R. 128/59, così come modificato dal D. lgs. 624/96, denuncia di esercizio con i nominativi del Direttore Responsabile, dei Sorveglianti, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nonché il Documento di Sicurezza e Salute (D.S.S.) eventualmente coordinato;

3.6.2 inviare ai sensi degli artt. 37, 41, 42 e 43 del D.P.R. 128/1959 entro il mese di settembre di ogni anno il consuntivo dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale eseguiti e il preventivo per l'anno successivo; il consuntivo dei lavori di recupero ambientale eseguiti dovrà essere inviato anche all'ARPA Piemonte, Dipartimento Nord Est. Tali report dovranno essere inviati per almeno 3 anni dopo la chiusura dell'attività estrattiva;

3.6.3 inviare entro il 31 marzo di ogni anno copia dei piani topografici aggiornati alla data del 31 dicembre precedente;

3.7 la fideiussione dovrà contenere le condizioni indicate al punto 3) dell'allegato alla d.g.r. n. 17-8699 del 5 aprile 2019 "*Art.33 l.r. 23/2016. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da*

utilizzare per il calcolo delle fideiussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fideiussorie" :

- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
- esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

L'estinzione della fidejussione non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione per permettere le cure colturali alle aree riqualificate per un periodo di almeno 3 anni.

Prescrizioni generali relative al vincolo idrogeologico.

Soggetto incaricato della verifica: Regione Piemonte, Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli.

3.8 dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli e al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli le date di inizio e fine lavori. In attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. n. 4/2009 il proponente, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 compilando il modello C della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 al Settore Tecnico Regionale Biella e Vercelli, con il quale dichiara:
-di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
-di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria o di aver presentato il progetto di compensazione fisica secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017.
Alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti in modo conforme al progetto approvato;

3.9 il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. n. 4/2009; inoltre, dovrà essere effettuato al di fuori della stagione riproduttiva dell'avifauna, compresa tra aprile e giugno inclusi;

3.10 ai sensi dell'art. 8 della L.r. 9 agosto 1989, n.45, così come modificato dall'art.16 della L.r. 17/2013, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 5620,00 relativo a una trasformazione del suolo su ettari 2,810. Il versamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nel parere del Settore regionale Tecnico Regionale Biella e Vercelli prot.n. 35060/A1820C del 15 luglio 2020 allegato alla d.g.r..

3.11 ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.r. 9 agosto 1989, n. 45 e dell'art.19 comma 4 bis della L.r. 4/2009 il titolare dell'autorizzazione deve versare il corrispettivo del rimboschimento di euro 16.453,12 , così come calcolato nel documento denominato "Integrazioni spontanee recupero ambientale – maggio 2020", quale corrispettivo per la modificazione del suolo, con riferimento ad una superficie boscata trasformata di 6500,00 m^2. Il versamento potrà essere effettuato con le modalità indicate nel parere del Settore regionale Tecnico Regionale Biella e Vercelli prot.n. 35060/A1820C del 15 luglio 2020 allegato alla d.g.r..

4 Titoli abilitativi rilasciati

- concessione mineraria ai sensi del Regio Decreto 1443/1927 per la coltivazione mineraria rilasciata dalla Regione Piemonte;
- parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico rilasciato dal Settore regionale Geologico con nota in data 10 giugno 2020 prot. n. 28341/A1819C;
- parere favorevole con prescrizioni ai sensi della L.r. 45/1989 per la presenza del vincolo idrogeologico rilasciato dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella e Vercelli con nota in data 15 luglio 2020 prot.n. 35060/A1820C;
- relazione favorevole rilasciata in adempimento dell'art. 146 del d.Lgs. 42/2004 per la presenza del vincolo ambientale dal Settore regionale Territorio e Paesaggio con nota in data 16 luglio 2020 prot.n. 64336;
- parere favorevole sul progetto espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli con nota in data 31 agosto 2020 , prot.n. 10043;
- parere con prescrizioni della Provincia di Vercelli relativo alle emissioni in atmosfera espresso con nota n. 3037 del 6 febbraio 2020;
- delibera del Consiglio Comunale di Lozzolo n. 17 del 14 luglio 2020 di approvazione della proposta di variante urbanistica al PRGC vigente.

LEGENDA

LIMITE CONCESSIONE MINERARIA "Coccola Rolleja" come da D.D. n.739 del 31.10.2014

Limite tra Foglio 10 e Foglio 13 del Comune di Lozzolo

AREA DI SCAVO RICHIESTA IN AUTORIZZAZIONE

LIMITE DELL'AREA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE

PROPOSTA DEL PERIMETRO DI RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA

VIABILITA' E PIAZZALI DI SERVIZIO ESISTENTI

AREE ESCLUSIVAMENTE OGGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

Limite area oggetto di recupero cantiere "Coccola"

Limite area oggetto di recupero cantiere "Bongiana"

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LOZZOLO

PROGETTO DI VARIANTE E RIDUZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA "Coccola Rolleja"

ADEMPIMENTI:

L.R.40/98 articolo 12 e s.m.i. - Regio Decreto 1443/1927

TAV. 4 Int. - PLANIMETRIA CATASTALE -

Scala 1:2.000

I Tecnici:

Per. Ind. MINERARIO
CAD DESIGNER
Negri Gian Paolo
Via Ardignaga, 5 28865 Crevoladossola (VB)
Tel./fax +39 0324 761047
e-mail: negri_pm@nonsolocave.it
pec: gianpaolo.negri@pec.eppi.it
www.nonsolocave.it

Dott. Agr. Gian Mauro Mottini
Via G. Bonomelli, 16 Domodossola (VB), IT
Tel./fax +39 0324 482297
e-mail: info@studioagronomicomottini.it

Dott. Geol. Riccardo Frencia
Via Pignari, 18
12037 Saluzzo (CN), IT
cell.: 328.5327610
e-mail: riccardo.frencia@geologipiemonte.it
pec: riccardo.frencia@epap.sicurezzapostale.it

Il Committente

Soc. Refrattari Motta S.r.l.
Via Roma, 53
13060 Lozzolo (VC)

Marzo 2020

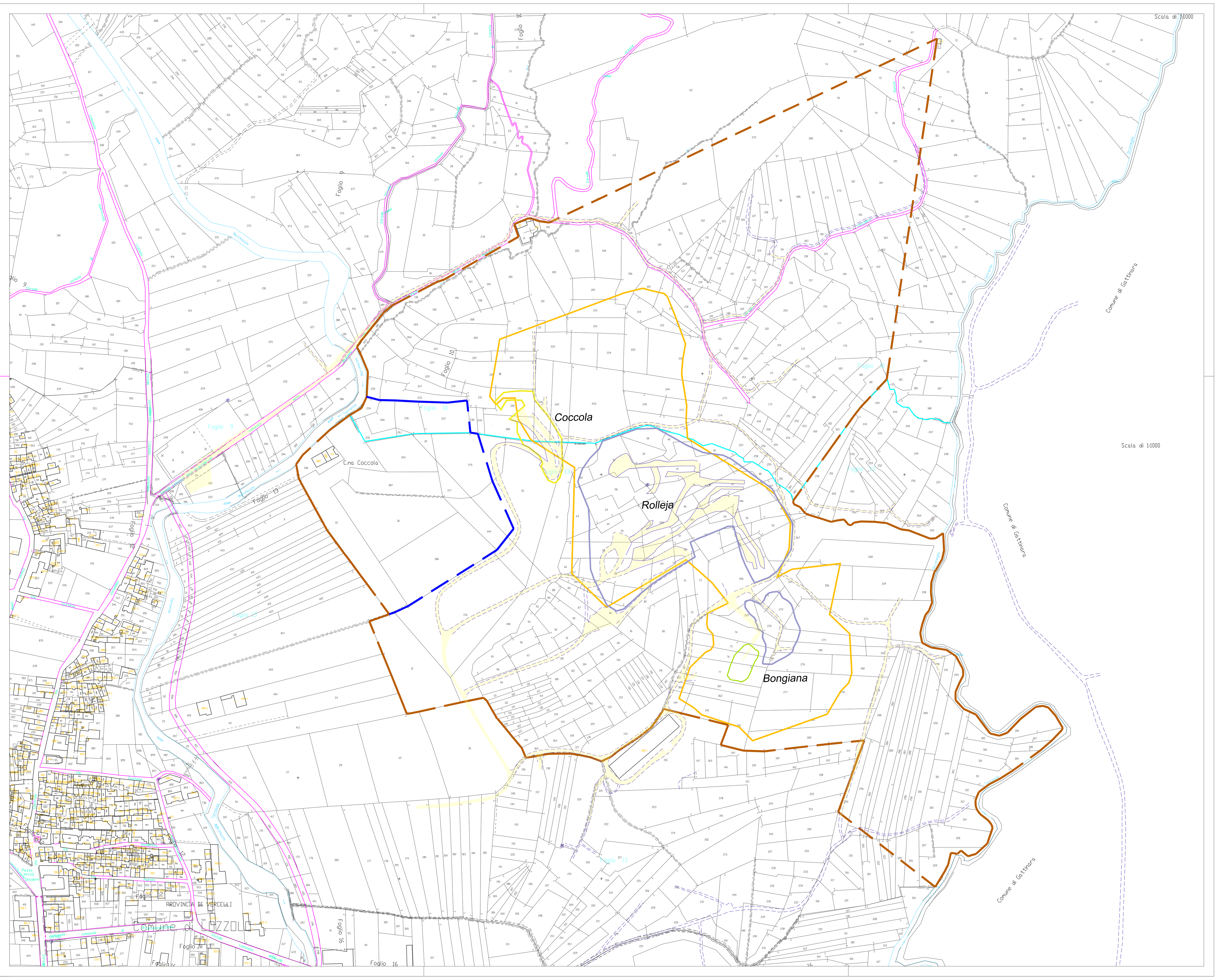

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it
geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo n. (*)/A1819C

Classificazione: 3.160.70/VINCIDR20/1764/2017C

(*) indicati nei metadati Doqui Acta

Spett.le Regione Piemonte
Direzione Regionale A19000
Competitività del Sistema Regionale
A1906A - Polizia Mineraria, Cave e Miniere

Riferimento Prot. n. 6053/2020 del 4/06/2020 (Ns Prot. n. 27184/2020 del 4/06/2020) DQ n. 63510/C

OGGETTO: art.14 comma 1 L.241/90 e art.13 L.R 40/1998. Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della L. 40/1998 inerente il progetto: "Progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja", localizzato nel Comune di Lozzolo (VC); proponente: Refrattari Motta S.r.l.. Cat.A1.8 - Pos.2019-05/VAL.

Trasmissione parere.

Il presente contributo è riferito alla documentazione integrativa datata marzo 2020, che integra e modifica la documentazione progettuale relativa alla concessione in oggetto, scaricabile in formato elettronico sul disco di rete condiviso all'indirizzo: "\\rus216tooff02\VIA\VIA\valutazioni 2019\" nella cartella: "5 VAL Miniera Coccola Rolleja Lozzolo".

All'interno della procedura in oggetto il Settore scrivente fornisce il proprio contributo tecnico di carattere geologico, nonché il contributo di competenza per quanto riguarda l'autorizzazione ex L.R. 09/08/1989 n. 45 sulla base di quanto precisato dalla Circolare 3/AMB del 31 agosto 2018.

Come ricordato da suddetta Circolare, l'istruttoria tecnica condotta si riferisce, per quanto attiene agli aspetti geologici, unicamente alla "compatibilità dell'intervento in merito alla stabilità dei versanti, del manto nevoso ed al regime delle acque superficiali e profonde" e non entra nel merito "della corretta funzionalità degli interventi, né dei provvedimenti di cui al D.Lgs n. 81/2008 per la pubblica e privata incolumità e riferiti all'opera stessa".

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321270

Analisi degli elaborati integrativi presentati

Dall'analisi della documentazione integrativa presentata emerge che la richiesta di integrazioni formulata dal Settore scrivente con nota n. 4842/2020 del 05/02/2020 è stata correttamente ottemperata.

Segnatamente:

- E' stato aggiornato lo "Studio di impatto ambientale" con revisione del capitolo 3.4 "Suolo sottosuolo e ambiente idrico" del "Quadro Ambientale" e del capitolo 2.3 "Tecnica di coltivazione" del "Quadro Progettuale".
- All'interno della documentazione progettuale sono state meglio dettagliati gli interventi di recupero ambientale previsti nelle aree stralciate dall'attuale progetto, con particolare riferimento alla scarpata sudest del cantiere "Bongiana" ed alla scarpata nord del cantiere "Coccola". In particolare, relativamente al cantiere "Bongiana", è stata prodotta una verifica di stabilità complessiva della scarpata di scavo ai sensi del D.M. 17 gennaio 2018, accertandone la stabilità complessiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le verifiche effettuate non hanno considerato superfici di scivolamento all'interno dei depositi di copertura eluvio-colluviali, palesemente instabili. Al fine di stabilizzare tali depositi di copertura è prevista in progetto una leggera riprofilatura del pendio finalizzata ad eliminare i principali cambi di pendenza ed i settori più acclivi, la posa di canalette lungo le principali incisioni esistenti e la realizzazione di una grata viva nella porzione più acclive, finalizzata alla stabilizzazione della coltre più superficiale e ad agevolare le operazioni di rinverdimento. Relativamente al cantiere "Coccola" è stato rivisto il raccordo morfologico con il settore posto ad est in modo da evitare la formazione di ripide scarpate in riporto fra le due aree e sono stati previsti interventi di disgaggio o chiodatura degli eventuali blocchi instabili presenti sui fronti residui di coltivazione. Rispetto allo stato attuale è stata inoltre prevista una leggera riprofilatura dei settori a pendenze più elevate.
- Nella "Relazione geologica integrativa" datata marzo 2020 è stata effettuata una revisione del modello geotecnico suddividendolo per aree omogenee in funzione dei litotipi presenti ed effettuando per ogni area le verifiche di stabilità dei fronti di scavo. Per l'intera area che sarà oggetto di coltivazione è prevista una conformazione delle scarpate di scavo a gradoni caratterizzati da pedate di 4 m e alzate di 2 m inclinate di 30° sessageimali.
- Non è stata effettuata la caratterizzazione geotecnica del materiale di scarto delle coltivazione che si prevedeva di utilizzare per le operazioni di recupero ambientale, in quanto non sono più previste operazioni di riporto sui gradoni. La revisione del progetto prevede infatti di riprofilare i fronti di scavo tagliando i gradoni per ottenere un profilo residuo con inclinazione di 19°.
- E' stata effettuata una revisione del progetto di regimazione delle acque meteoriche ed assegnate ai gradoni ed ai piazzali di coltivazione pendenze congruenti con quelle delle opere di regimazione in progetto.

Sulla base della nuovo progetto presentato, il cantiere "Coccola" non sarà più interessato dai lavori di coltivazione mineraria, ma solo dagli interventi di recupero ambientale.

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321270

Considerazioni conclusive

Sulla base dell'istruttoria condotta, si ritiene che il progetto di variante con riduzione della concessione mineraria in oggetto, così come rappresentato negli elaborati progettuali integrativi presentati, non interferisca negativamente con l'assetto idrogeologico del territorio, qualora venga realizzato seguendo le corrette modalità esecutive e nel totale rispetto prescrizioni tecniche ed operative contenute all'interno della documentazione progettuale e, in particolare, delle seguenti prescrizioni tecniche:

- Come previsto dalla *"Relazione tecnico mineraria integrativa*" datata marzo 2020, al capitolo 3.3 "Avanzamento degli scavi", le operazioni di coltivazione dovranno essere sempre effettuate procedendo dall'alto verso il basso, per fette orizzontali discendenti e realizzando gradoni caratterizzati da alzate di altezza massima pari a 2 m ed inclinazione massima pari a 30° sessagesimali, intercalati da pedate aventi larghezza non inferiore a 4 m. Al termine della coltivazione le scarpate dovranno essere riprofilate formando una scarpata unica con inclinazione non superiore a 19°-20°.
- Come previsto dalla *"Relazione geologica integrativa*" datata marzo 2020, al capitolo 5.8 "Caratterizzazione geotecnica del materiale di scarto", le operazioni di riprofilatura dei fronti non dovranno essere effettuate mediante riporto di materiale di scarto ma solo mediante il taglio dei gradoni secondo un angolo non superiore ai 19°-20°.
- Ai piazzali ed ai gradoni finali di coltivazione dovrà essere assegnata una pendenza congruente con quella delle opere di regimazione in progetto, così come previsto dalla *"Relazione geologica integrativa*" datata marzo 2020, al capitolo al 7 "Revisione progetto regimazione acque superficiali".
- Così come previsto dalla "*Relazione di recupero ambientale integrativa*" datata marzo 2020 e dalla Tav *2Rec Int*. "*Cantiere Bongiana – Planimetria dello stato attuale e del recupero*", entro i primi 2 anni di autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi di recupero ambientale del fronte residuo di coltivazione identificato con la sigla *A00*, secondo le modalità previste in progetto e seguendo le indicazioni riportate nella *"Relazione geologica integrativa*" datata marzo 2020 al capitolo 5.6 "Unità litotecniche 2 e 3: depositi pliocenici e depositi eluvio-colluviali – fronti residui Bongiana".
- Così come previsto dalla "*Relazione di recupero ambientale integrativa*" datata marzo 2020 e dalla Tav 3*Rec Int*. "*Cantiere Coccola – Planimetria dello stato attuale e del recupero*", entro i primi 2 anni di autorizzazione, dovranno essere realizzati gli interventi di recupero ambientale dei fronti residui di coltivazione identificati con la sigla *A0*, secondo le modalità previste in progetto e seguendo le indicazioni riportate nella *"Relazione geologica integrativa*" datata marzo 2020, al capitolo 5.5 "Unità litotecnica 1: ammasso roccioso fratturato – fronti residui Coccola".
- Le operazioni di scopertura del giacimento dovranno essere sempre effettuate prima delle operazioni di abbattimento, configurando la superficie di scavo nei depositi di copertura in modo da garantirne la stabilità nel lungo periodo anche senza la messa in opera di opere di sostegno.
- Durante le varie fasi di coltivazione dovrà essere evitato lo scarico di materiale e la formazione di accumuli dei materiali di scarto della coltivazione lungo il versante.
- Qualora, in fase di coltivazione, emergessero situazioni geologiche difformi a quelle attualmente visibili e documentate, dovrà essere effettuato un aggiornamento del rilievo

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321270

geologico-strutturale del sito estrattivo, finalizzato alla conferma delle previsioni progettuali. Qualora le risultanze di tali aggiornamenti portino a definire caratteristiche geotecniche differenti rispetto a quelle stimate in sede progettuale, dovranno essere aggiornate le verifiche di stabilità globali e locali ed eventualmente adeguate le caratteristiche geometriche dei fronti al fine di garantire le condizioni di stabilità. In ogni caso, in accordo con quanto previsto dall'*art.52* del *D.lgs 624/1996*, dovrà essere previsto l'aggiornamento annuale della relazione di stabilità dei fronti.

- I settori non più interessati dalla coltivazione mineraria dovranno essere progressivamente oggetto degli interventi di recupero ambientale previsti in progetto.
- Tutte le opere previste per la raccolta, il trattamento e lo smaltimento delle acque superficiali dovranno essere adeguatamente dimensionate, in conformità a quanto previsto dal capitolo 7 "Revisione progetto regimazione acque superficiali" della "*Relazione geologica integrativa*" datata marzo 2020 e sottoposte a periodica manutenzione al fine di garantirne nel tempo l'efficacia e l'efficienza. Le opere di regimazione idraulica caratterizzate da maggiore acclività o comunque soggette a fenomeni erosivi dovranno essere rivestite con "tessuto non tessuto". Le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere incanalate negli impluvi naturali in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento concentrato e di erosione superficiale del suolo e senza creare alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale.

PER IL RESPONSABILE DI SETTORE
IL DIRETTORE
Salvatore Martino Femia
(firmato digitalmente)

Il Funzionario Referente
Ing. Geol. Mario Previale
Tel. 011 432 5268
Cel. 335 1289599
e-mail:mario.previale@regione.piemonte.it

IL coordinatore del Settore
Geol. Carlo Troisi

C.so Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011.4321270

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1820C-01

Classificazione 13.160.70.ATZVI_A1815A/A18000

Fascicolo 2483/2019C/A18000. POS15

(*) "*riportato nei metadati di Doqui ACTA*"

Comunicazione trasmessa mediante PEC o in cooperazione applicativa, ai sensi dell'art.47 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Alla Direzione Competitività del Sistema Regionale
Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Via Pisano, 6
10152 Torino

Oggetto: Procedura di VIA D.lgs 152/2006 e l.r. 40/1998 inerente il progetto: "Progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola Rolleja" sita nel territorio del Comune di Lozzolo (VC). Proponente Refrattari Motta S.r.l. Trasmissione parere ai sensi della L.R. 45/89.

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

la legge regionale 09.08.1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

il D. Lgs. 3/4/2018 n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

la legge regionale 26.04.2000 n. 44, art. 63 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";

la legge regionale 10.02.2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i;

la legge regionale 29.10.2015, n. 23, art. 8 relativa alle funzioni riallocate in capo alla Regione;

la D.G.R. 23.12.2015, n. 1-2692 che fissa la decorrenza delle funzioni riallocate alla Regione a far data dal 1.1.2016;

la D.D. del Settore Foreste della Regione Piemonte n. 368 del 7/2/2018. "L.R. 9 agosto 1989 n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";

la Circolare PGR n. 3/AMB del 31/8/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali. Revoca della circolare 4/AMD/2012";

Via F.lli PONTI, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111

VISTI gli elaborati progettuali e relative integrazioni consultabili e scaricabili in formato elettronico sullo specifico disco di rete condivisa regionale;

VISTO il parere geologico favorevole espresso dal Settore Geologico (prot. n. 28.431 del 20.06.2020);

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sotto l'aspetto forestale di competenza, a termine del disposto di cui all'art. 4 della Circolare n. 3/AMB del 31.08.2018 e ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, al progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola Rolleja a favore della Società Refrattari Motta S.r.l., con sede a Lozzolo (VC), via Roma n. 53 alle conseguenti modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto in oggetto, nel comune di Lozzolo (VC), per una superficie totale stimata in circa 28.100 m^2, di cui 6.500 m^2 boscati, relativa alla coltivazione programmata sui terreni correttamente individuati nelle specifiche planimetrie rispettando scrupolosamente il progetto, con le seguenti prescrizioni:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 della L.r. 4/2009;
2. al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui legnosi, rami e cimali in canali e corsi d'acqua in genere;
3. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali, tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui versanti;
4. per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
5. le zone non più interessate dalla coltivazione mineraria dovranno essere progressivamente oggetto degli interventi di recupero ambientale previsti in progetto;
6. gli eventuali mancati attecchimenti della cotica erbosa e delle piante messe a dimora nell'ambito del progetto di ripristino ambientale dovranno essere risarcite per un periodo di almeno 5 anni dal termine degli interventi in progetto;
7. per la realizzazione di tutte le opere, compresa la viabilità di servizio, scavi e riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile, e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento di materiale roccioso a valle;
8. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti con i disposti del D.M. 17.01.2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;

9. si ribadisce la necessità di un continuo monitoraggio, finalizzato all'individuazione e alla pronta risoluzione di eventuali problematiche di instabilità, da attuarsi fin dalle fasi preparatorie all'attività estrattiva;
10. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli e al Settore scrivente le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data del provvedimento autorizzativo.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, così come modificato dall'art. 16 della L.r. 17/2013, il titolare dell'autorizzazione è tenuto al versamento, prima dell'inizio dei lavori, del deposito cauzionale di euro 5.620,00 relativo a una trasformazione del suolo su ha 2,810.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- tramite fideiussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;
- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via XX Settembre 31, 10122 Torino;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino", indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.r. 45/89 e del art. 19 comma 4 bis della L.R. 4/09 è fatto obbligo del versamento del corrispettivo del rimboschimento di € 16.453,12, così come calcolato nel documento denominato "Integrazioni spontanee recupero ambientale – Maggio 2020", quale corrispettivo per la modificazione del suolo, con riferimento ad una superficie boscata trasformata di 6.500,00 m^2.

Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

- direttamente presso la Tesoreria della Regione Piemonte, UNICREDIT BANCA, Via XX Settembre, 31 - 10122 TORINO;
- mediante versamento sul c/c postale n. 10364107 intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino" indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge, e la definizione dei lavori come riportata in oggetto;
- mediante bonifico bancario sul c/c bancario n. 40777516 di UNICREDIT BANCA intestato a Tesoreria della Regione Piemonte" – Codice IBAN: IT 91 S 02008 01033 000040777516, indicando chiaramente la causale del versamento, gli estremi della legge e la definizione dei lavori come riportata in oggetto.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,
Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli

tecnico.regionale.bi_vc@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.bi_vc@cert.regione.piemonte.it

Inoltre, in attuazione dell'art. 19, comma 3 della L.r. 4/2009 il richiedente, almeno 15 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata, deve far pervenire un'autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 compilando il modello Allegato C della D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli con cui dichiara:

- di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente;
- di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria o di aver presentato il progetto di compensazione fisica secondo quanto indicato nella D.G.R. n. 23-4637 del 6/2/2017.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Si specifica che questo parere ai sensi della L.r. n. 45/1989 è relativo unicamente agli aspetti forestali connessi alla compatibilità delle modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Settore
(Ing. Giorgetta LIARDO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Funzionari referenti:
Fabrizio Stola
Gian Luigi Brustio

Via F.lli PONTI, 24
13100 Vercelli
Tel. 0161.283111

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it
paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Segnatura di protocollo riportata nei metadati del sistema documentale DoQui ACTA

Classif. 11.100/GESPAE//2020A/A1600A

Rif. n. 8642/A1610B del 27/01/2020
37156/A1610B del 28/04/2020
60769/A1610B del 08/07/2020

Al Responsabile del procedimento della Direzione Competitività del Sistema Regionale
Dott. Edoardo Guerrini
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c. Al Comune di Lozzolo (VC)

e p.c. Alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
Corso Cavallotti n. 27
28100 - NOVARA

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge Regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune : **Lozzolo** (VC)
Intervento: "Progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja", localizzato nel Comune di Lozzolo (VC);
Proponente: **Refrattari Motta** Srl

Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004

Convocazione della seduta della Conferenza di Servizi decisoria, indetta per il 17 luglio 2020, in modalità telematica ai sensi dell'art. 14 comma 1 della L. 241/90 e dell'art. 13 della l.r. 40/1998. Fase di valutazione della procedura di VIA.

Con riferimento alla nota, qui pervenuta da parte del Responsabile della Direzione Competitività del Sistema Regionale in data 08/07/2020 (protocollo 60769/A1610B), relativa alla Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 17/07/2020;

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

premesso che il settore scrivente con nota del 06/02/2020 (protocollo n. 13102) delegava al comune di Lozzolo (VC) la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art.3, in quanto gli interventi in oggetto **non** sono ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica risulta essere in capo alla Regione (5500 metri quadrati di superficie boscata);

preso atto dalla nota pervenuta in data 24/02/2020 (protocollo n. 20348/A1610B), dal comune di Lozzolo, con la quale si comunicava la non idoneità del Comune stesso, all'esercizio della delega, ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008;

esaminata la documentazione progettuale, consultata[1] sul disco di rete condiviso e constatato che l'intervento consiste nel progetto di variante con riduzione della concessione mineraria Coccola-Rolleja, localizzato nel comune di Lozzolo (VC). In particolar modo sono previsti interventi sulle scarpate, con rimodellamenti dei gradoni sino al piazzale, nonché estirpazioni di alberi nelle zone boscate interessate;

visti gli elaborati integrativi, trasmessi dal Dottore Agronomo Gian Mauro Mottini e pervenuti in data 21/05/2020 (protocollo n.42949/A1610B), a seguito della richiesta approfondimenti progettuali, inoltrata dal settore scrivente in data 12/05/2020 (protocollo n. 5048/A1610B), dai quali si evince che le trasformazioni boschive previste nel precedente progetto di coltivazione, risultano significativamente ridotte nel presente progetto;

visto il progetto di recupero ambientale (tavola 4 rec e tavola 5 rec) del sito al termine del periodo di coltivazione, che prevede la rinaturazione con il rimboschimento e rinverdimento dell'area interessata dagli interventi;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 16, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. g), del D.Lgs 42/2004;

considerato che le opere così come proposte, che prevedono una riduzione dell'area oggetto di coltivazione rispetto a quanto previsto nel precedente progetto (cfr. tavola 9) e la contestuale rinaturazione dell'area al termine dei lavori, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente, si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata, a condizione che:

1 \\rus216tooff02\via\VIA\Valutazioni2020

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

➢siano realizzati al termine del quinquennio, gli interventi di compensazione e recupero ambientale, così come individuati nelle tavole (Tav. 4rec e Tav.5rec).

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Riguardo alla variante urbanistica predisposta secondo la procedura di cui all'art. 17bis, comma 4, della L.R. n° 56/77 s.m.i., considerato che secondo il Regolamento 4/R/2019 attuativo del Ppr "*per le varianti semplificate di cui all'articolo 17bis della l.r. 56/1977, ivi comprese quelle di cui al comma 15bis del medesimo articolo, il rispetto del Ppr è verificato nell'ambito della conferenza di servizi" e che a tal fine la variante è accompagnata da un'apposita verifica del rispetto del Ppr sulla base di una specifica relazione predisposta secondo i contenuti dell'Allegato B*", si prende atto della documentazione proposta, nello specifico della Relazione illustrativa che ai sensi dell'art. 11 "Regime transitorio", comma 5, sopra citato, ricomprende la verifica del rispetto dei contenuti del Ppr, con attenzione alle componenti paesaggistiche interessate dall'attività di coltivazione e alle NdA del Ppr corrispondenti.
Come richiesto nello stesso Regolamento 4/R/2019 il capitolo della Relazione si conclude con la dichiarazione espressa che la variante è coerente e rispetta le norme del Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 9 delle NdA, così come sotto riportato: "*visto quanto sopra analizzato in merito all'applicazione, da parte dei piani locali, delle direttive e delle prescrizioni individuate all'interno delle Norme di Attuazione del PPR, preso atto della mancanza di specifiche schede all'interno del Catalogo dei Beni paesaggistici o di altre individuazioni o prescrizioni da parte degli elaborati del PPR, si può affermare che la Variante 7 sia coerente e rispetti le norme del Ppr, ai sensi dell'articolo 46, comma 9 delle NdA, soprattutto in attuazione delle mitigazioni e delle attenzioni*

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

previste all'interno della "Relazione di recupero ambientale" a firma del Dott. Agr. Gian Mauro Mottini e dello Studio di Impatto ambientale allegati al progetto di rinnovo e riduzione alle procedure di cui alla L.R. 4/2009 e ad autorizzazione ai sensi del D.lgs 42/2004 e s.m.i., tutte queste successive fasi garantiranno ulteriormente gli aspetti di inserimento ambientale e paesaggistico delle opere previste".

Si resta in attesa dell'acquisizione del verbale della Conferenza di Servizi e del provvedimento conclusivo del procedimento.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

I Funzionari Istruttori
Arch. Giancarlo Bruno
Arch. Annalisa Savio

Corso Bolzano, 44
10121 Torino
Tel. 011- 432.1378

REGIONE PIEMONTE **PROVINCIA DI VERCELLI**

COMUNE DI LOZZOLO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N°	Adunanza del	Oggetto: Fase di valutazione della procedura di VIA ai sensi della LR n. 40/98 inerente al progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja - Espressione in ordine alla fattibilità della variante di PRGC
17	**14 luglio 2020**	

L'anno **duemilaventi** il giorno quattordici del mese di **luglio** alle ore diciannove,cinquanta presso la sede Municipale.

Convocata con l'osservanza delle modalità di Legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. SELLA ROBERTO - Sindaco	Sì
2. VISCONTI ANGELO - Vice Sindaco	Sì
3. CERRI SOFIA - Consigliere	No
4. VECCHIO DEBORA - Consigliere	Sì
5. RIZZELLO SIMONA - Consigliere	Sì
6. MIOLA CARLO - Consigliere	Sì
7. BORLA MAURIZIO - Consigliere	No
8. ROBATTI ROBERTO - Consigliere	Sì
9. LAVAZZA MAURIZIO - Consigliere	No
10. SETTE ANTONIO - Consigliere	Sì
11. BALTERA PAOLO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Presiede il Sindaco Sig. SELLA ROBERTO il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale PASSARO DOTT. ARMANDO con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del Testo Unico n.267/2000.

Si dà atto che alle ore 20,15 entra in aula il Consigliere Sig.ra Cerri Sofia e il numero di presenti e di n. 8.

Premesso che il Comune di Lozzolo è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 40-230 del 4 agosto 2014 e che in esso sono cartograficamente presenti i limiti per le concessioni minerarie, per le future attività estrattive nonché le zone per gli impianti e strutture per le attività estrattive.

Considerato che la ditta Refrattari Motta S.r.l. in data 23 luglio 2019 ha presentato alla Regione Piemonte istanza di avvio della fase di valutazione della procedura di VIA relativamente al "Progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja";

Reso noto che, a seguito dell'istanza presentata dalla ditta Motta Refrattari e dalla R.M. in merito ai rinnovi delle proprie concessioni minerarie, la Regione Piemonte ha convocato n. 4 tavoli tecnici ove, dopo ampie discussioni e tenendo conto dei pareri espressi dai vari settori regionali, si riteneva opportuno, per esprimere il parere in merito al rinnovo della concessione mineraria, invitare il richiedente a presentare al SUAP una variante al Piano Regolatore Generale Comunale ai sensi dell'articolo 17 bis della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.

Considerato che in data 25 luglio 2019, la società Motta Refrattari S.r.l., ha presentato, presso il SUAP di Gattinara, la domanda tendente ad ottenere una Variante al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 bis , comma 15 bis, della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.. Tale Variante, a firma dell'ing. Franco Falciola con studio in Domodossola (VB), risulta essere composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Estratto N.T.A.
- Estratto P.R.G.C. – Vigente e Variante – Destinazioni d'uso e vincoli
- Relazioni e Indagine Geomorfologiche
- Relazione Geologica Tecnica
- Scheda quantitativa dei dati urbani
- Tavola B01 – P.R.G.C. Variante n. 3
- Tavola B02 – P.R.G.C. Variante n. 3

Dato atto che:

- in data 30 gennaio 2020 la Regione Piemonte ha convocato la prima Conferenza dei servizi per l'esame del progetto presentato dalla ditta Motta Refrattari in merito alla Concessione Mineraria Coccola Rolleja
- in data 12 giugno 2020 la Regione Piemonte ha convocato la seconda Conferenza dei servizi dedicata alla Concessione Mineraria Coccola Rolleja, ove ha comunicato che, a seguito della L.R. n. 13/2020, l'approvazione del rinnovo delle concessioni minerarie costituisce variante allo strumento urbanistico. Di conseguenza ha invitato il Comune di Lozzolo a pubblicare al proprio albo pretorio il deposito della Variante n. 3 al vigente PRGC prestata dalla società Refrattari Motta.

Reso noto che la documentazione tecnica relativa alla Variante n. 3 del vigente P.R.G.C. del Comune di Lozzolo è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale al n. 164 per un periodo di 15 giorni consecutivi a far data dal 15 giugno 2020 ed entro i 15 giorni successivi potevano essere presentate osservazioni da parte del pubblico.

Dato atto che:

- in data 14 luglio 2020, con nota protocollata al n. 2663, il Comitato A.S.T. Ambiente Salute e Territorio con sede in Lozzolo (VC) ha presentato n. 1 osservazione alla variante di cui sopra. Detta documentazione verrà trasmessa, in allegato alla presente, presso la Regione Piemonte – Settore Polizia mineraria, cave e miniere, affinché possa essere valutata nella prossima Conferenza di Servizio relativa alla procedura di VIA ai sensi della L.R. n. 40/98 inerente al progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja:

- in data 15 luglio 2020, con nota protocollata al n. 2677, l'Ufficio Tecnico Comunale ha depositato una propria osservazione inerente alla Variante n. 3 del PRGC in oggetto.

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB avente ad oggetto "**Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell'articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo)**", ed in particolare il 8 comma dell'articolo 3 , la quale testualmente recita: "*trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l'espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante.*"

Visto l'articolo 8 della Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2016, così come modificato dall'articolo 80 della Legge Regionale n. 13 del 29 maggio 2020, il quale prevede, al comma 6 bis, che le *"nuove concessioni minerarie, in caso di non conformità del progetto di coltivazione rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico comunale vigente, sono rilasciate mediante il procedimento di variante di cui al presente articolo, in accordo con il comune che si esprime nella conferenza di servizi di cui all'articolo 29. Per i rinnovi delle concessioni minerarie e per gli ampliamenti finalizzati alla prosecuzione delle attività in corso, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico."*

Visto il Regolamento regionale n. 11 del 2 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Attuazione dell'articolo 39 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 in materia di attività estrattive" ed in particolare l'articolo 10 – comma 4 - 6 - 7, nel quale si ribadisce la competenza della conferenza dei servizi l'approvazione della variante urbanistica e precisa che *"l'approvazione della variante urbanistica è condizionata all'espressione favorevole del Consiglio comunale, che deve pervenire alla conferenza di servizi prima della conclusione dei lavori"*

Ritenuto opportuno ribadire che la suddetta Variante urbanistica:

- non modifica i limiti cartografici delle concessioni minerarie già identificati negli elaborati urbanistici approvati con DGR n. 40-230;

- modifica l'individuazione urbanistica dell'area soggetta a concessione mineraria la quale dall'attuale "area boscata" e "aree agricole" passa ad "area per attività estrattive (CM)" nella quale è possibile realizzare strutture ed impianti necessari alla estrazione, alla lavorazione ed al trasporto delle sostanze minerali oltre che le strutture di servizio strettamente necessarie al personale addetto e questo Comune ha già presentato osservazione tecnica;

Ritenuto, inoltre, doveroso evidenziare che le attuali tabelle determinanti gli oneri di urbanizzazione, approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 11/2015, in caso di attività di trasformazione del territorio non a carattere edificatorio, qualora comportino una trasformazione urbanistica dello stesso, prevedono il pagamento di un onere pari ad €/mq 0,01.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri espressi a margine dal Responsabile del Servizio;

Con voti favorevoli unanimi, nessun contrario, palesemente espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di esprimersi favorevolmente in ordine alla fattibilità della variante urbanistica al P.R.G.C. vigente;
2) di demandare agli uffici preposti tutti gli atti conseguenti;
3) di inviare questo parere alla Conferenza dei Servizi regionale

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza;

Visto l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, astenuti nessuno, palesemente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente	Firmato Digitalmente
SELLA ROBERTO	PASSARO DOTT. ARMANDO

Provincia di Vercelli.0003037.06-02-2020.h.17:03.U
Copia di lavoro priva di valore giuridico

Provincia di
Vercelli

Area Ambiente e Territorio
Servizio V.I.A.

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00001351 del 06/02/2020

OGGETTO: *"Progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja"*, in Comune di Lozzolo (VC). Ditta REFRATTARI MOTTA srl. Procedura coordinata di VIA Regionale. **Integrazioni alle considerazioni per la Conferenza dei Servizi del 30.01.2020.**

REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale
- **Settore Polizia Minerarie, Cave e Miniere**
Via Pisano n.6, **TORINO**

e, p.c. Comune di LOZZOLO (VC)

Con riferimento al procedimento coordinato di VIA Regionale in oggetto indicato, facendo seguito a precedente nota i questi Uffici del 30.01.2020 n.2391, si avanzano le seguenti integrazioni alle osservazioni già presentate per la Conferenza dei Servizi del 30.01.2020:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

La Ditta, come richiesto dalla Legge Regionale n.40/98, articolo 12, indica le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento in progetto, tra le quali viene inserita l'autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale"; le emissioni diffuse in atmosfera sono autorizzate ai sensi dell'art.269 della Parte Quinta.
Nonostante sia stata citata, nella documentazione tecnica pervenuta non sono presenti informazioni tecniche idonee all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni polverulente diffuse in atmosfera dovute alle attività svolte in stabilimento.
Si chiede alla Ditta di fornire, pertanto, una Relazione Tecnica integrativa riguardante la gestione delle emissioni diffuse in modo da poter definire il quadro prescrittivo idoneo.
Di seguito si fornisce l'elenco delle prescrizioni gestionali che la Provincia di Vercelli ha adottato a partire dal 2012 per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera nel comparto attività estrattive; tali prescrizioni saranno modulate in riferimento alle attività svolte e alla luce della Relazione tecnica che la Ditta invierà:

Prescrizioni gestionali emissioni diffuse

1) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
2) Le fasi di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio di materiali polverulenti devono essere svolte in modo da limitare le emissioni diffuse, secondo le disposizioni riportate nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs. n.152/2006.
3) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse anche di carattere odorigeno.

Copia di lavoro priva di valore giuridico

Arrivo: AOO A19000, N. Prot. 00001351 del 06/02/2020

4) Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

Movimentazione dei materiali:

5) Il carico, lo scarico e il trasferimento degli inerti sfusi devono avvenire in modo da contenere le emissioni diffuse.
6) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

Trasporti e viabilità:

7) Le vie di transito ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.
8) Le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi dovranno essere mantenute pulite con frequenza periodica programmata e, in caso di necessità, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale polverulento ed al relativo lavaggio con eventuale ausilio di specifici mezzi (motoscopa, etc.).
9) Le superfici non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute umide provvedendo alla bagnatura sia automatica che manuale.
10) I camion carichi devono essere muniti di telone e all'interno dello stabilimento deve essere rispettato il limite di velocità massimo di 30km/h, segnalato da adeguata cartellonistica in entrata e in uscita dallo stabilimento.

Cumuli di stoccaggio:

11) Nella movimentazione dei materiali polverulenti dovrà essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta sui cumuli di stoccaggio.
12) Dovrà essere assicurata, per il materiale trasportato nei tubi flessibili di scarico o nei nastri trasportatori, la più bassa velocità tecnica.

Impianti e sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:

13) Gli impianti di frantumazione inerti devono essere dotati di sistema di nebulizzazione di acqua, al fine di contenere le emissioni diffuse durante tutte le fasi di lavorazione (carico, vagliatura, frantumazione, scarico).
14) Deve essere garantita la riserva idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici.
15) Deve essere prevista una verifica settimanale del corretto funzionamento dei sistemi di nebulizzazione/bagnatura sia manuali che automatici installati in stabilimento. Gli esiti di tali verifiche, nonché gli esiti di ogni attività manutentiva ordinaria e straordinaria eseguita, devono essere inseriti in un apposito "Registro delle Manutenzioni" che deve essere messo a disposizione dell'Autorità di controllo.
16) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento delle emissioni diffuse comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Ambiente e Territorio
(Dott. P.G. Vantaggiato)

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Alla Regione Piemonte - Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia mineraria, cave e miniere
Pec:
attivitaestrattive@cert.regione.piemonte.it

e p.c.

Al Comune di Lozzolo
Pec:

Prot. n.: *vd mail di trasmissione* Class.: 34.43.01/414.2

ALL. 1

AMBITO E SETTORE	Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE	Comune: LOZZOLO (VC) Oggetto dell'intervento: VIA - Progetto di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja Indirizzo: località Rolleja, Bongiana e Coccola
DATA RICHIESTA	Data di arrivo richiesta: 08.07.2020 (vs prot. n. 7395 del 08.07.2020) Protocollo entrata richiesta: n. 7896 del 10.07.2020 Data di arrivo integrazioni: 16.07.2020 (vs. prot. n. 64663 del 16.07.2020) Protocollo entrata integrazioni: n. 8288 del 17.07.2020 Data di arrivo integrazioni: 21.07.2020 Protocollo entrata integrazioni: n. 8518 del 23.07.2020 Data di arrivo integrazioni: 13.08.2020 (vs. prot. n. 8788 del 13.08.2020) Protocollo entrata integrazioni: n. 9561 del 14.08.2020 Data di arrivo integrazioni: 17.08.2020 (vs. prot. n. 8802 del 17.08.2020) Protocollo entrata integrazioni: n. 9631 del 18.08.2020
RICHIEDENTE	Refrattari Motta Srl - privato
PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTO UNICO (art. 14-bis L.241/90 e s.m.i., art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., art. 27 bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
PROVVEDIMENTO	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE
DESTINATARIO	Regione Piemonte – Pubblico

Con riferimento alla richiesta di variante e riduzione concessione mineraria Coccola-Rolleja presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza disponibile sul sito web della Regione alla pagina: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3446-viaprogetti-in-corso-di-valutazione-presso-la-regione;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art 142 comma 1 lettera g) così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 03.10.2017;

Viste le osservazioni effettuate dal Comitato Ambiente Salute e Territorio di Lozzolo, a seguito della Conferenza dei Servizi del 17.07.2020;

Considerato che, secondo quanto dichiarato dal proponente e verbalizzato in sede di conferenza dei servizi, per l'area "Coccola" il cantiere non sarà più oggetto di coltivazione mineraria e che quindi è prevista una riduzione dell'area oggetto di coltivazione rispetto a quanto previsto nel precedente progetto; considerato altresì che per il rimodellamento morfologico finalizzato al recupero ambientale tramite rimboschimento e rinverdimento dell'area interessata dagli interventi, il progetto non prevede l'utilizzo di rifiuti o altri materiali provenienti dall'esterno, come definiti dal D.Lgs. 117/2008 e che le trasformazioni boschive previste nel precedente progetto di coltivazione, risultano significativamente ridotte;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altri vigenti **esprime parere favorevole** alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore

Territorio e Paesaggio, nel rispetto delle seguenti vincolanti prescrizioni:

- con riferimento al ripristino morfologica dell'area da effettuarsi al termine della concessione estrattiva, sia posta particolare attenzione al rimodellamento delle scarpate e all'armonizzazione delle riprofilature con il contesto circostante;
- sia dato seguito al monitoraggio annuale dei lavori di recupero ambientale e sia attuato un piano di verifica e manutenzione delle suddette opere ai fini di un puntuale ripristino delle eventuali fallanze;

Per quanto concerne **l'approvazione della variante urbanistica semplificata** di cui all'articolo 17bis della L.R. 56/1977 prevista in sede di Conferenza dei Servizi come emendato dalla L.R. 29.05.2020 n. 13;

Considerato che questa Soprintendenza si era già espressa con nota prot. n. 6285 del 05.06.2020 nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 3 del P.R.G.C. vigente (all. 1); considerato altresì che, in base alla citata L.R. n.13/2020, è prevista l'approvazione della suddetta variante all'interno della Conferenza di Servizi, senza verifica di VAS;

Preso atto che a seguito della riunione del 17.07.2020, in occasione della quale il Comune di Lozzolo ha richiesto di abbassare l'indice edificatorio dell'area di cava, nella NTA è stato inserito un articolo ad hoc, denominato "18bis area per attività estrattiva (CM1) denominata "Coccola – Rolleja" volto a specificare gli indici edificatori e precisare gli aspetti di ripristino ambientale conseguenti all'attività estrattiva;

Preso atto che nella variante in oggetto i boschi attualmente individuati all'interno della ZTO "E2 – Aree boscate" art. 17.3, stralciati con l'individuazione dell'area di estrazione CM, verranno individuati come "Boschi vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004 ed alla Tav. 2 del P.P.R." e richiamati nel suddetto art. 20 delle NTA al fine di applicare correttamente i vincoli conseguenti alla loro individuazione (art. 142 D.Lgs 42/2004 e L.R. 40/2009);

Preso atto della verifica di coerenza con i contenuti del Ppr presente all'interno della relazione illustrativa denominata "Raffronto tra le norme di attuazione del Ppr e le previsioni della variante";

Tutto ciò premesso quest'Ufficio **ritiene** quindi che le previsioni della Proposta di Variante parziale n. 3 – adottata con delibera di Giunta Comunale in data 16.07.2020, in relazione all'art. 46 comma 9 del Ppr, con il recepimento delle indicazioni fornite con la presente nota, non risultino in contrasto con le disposizioni immediatamente cogenti e prevalenti del Ppr e siano coerenti con le norme del Ppr stesso.

Inoltre considerato che, diversamente da quanto rappresentato nella tavola P2 del Piano paesaggistico regionale, all'interno delle tavole "B01_Variante 3" e "B02_Variante 3" del Prgc in oggetto l'area di cava posta in località Bonjana risulta parzialmente ricompresa nella fascia di 150 m dal corso d'acqua Colompasso o Marchiazzola e che l'area di cava posta il località Coccola risulta parzialmente ricompresa nella fascia di 150 m dal corso d'acqua Marchiazza o Marciasso, **si chiede** a Codesto Comune, sentito il Settore Pianificazione e Paesaggio della Regione Piemonte, di voler verificare nuovamente, anche attraverso informazioni disponibili alla scala locale, l'esatta perimetrazione dell'area di tutela. Ciò anche a fini della verifica di rispetto dei contenuti del Ppr.

Si rammenta che negli ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. citato, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico dovranno presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che si intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica, la quale costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio: sarà quindi comunque da valutarsi caso per caso la effettiva compatibilità di ogni futuro intervento, pur già descritto nel PRGC in questione, con i valori paesaggistici tutelati e con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Si ribadisce, infine, all'amministrazione comunale che, come previsto dall'articolo 46 comma 2 delle NdA dovrà adeguare il Prg al Ppr entro ventiquattro mesi dall'approvazione del Ppr stesso, ai sensi dell'articolo 145, comma 4, del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ***ad interim***
arch. Antonella Ranaldi

Il Responsabile dell'Istruttoria
arch. Marina Brustio

MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181
email: sabap-no@beniculturali.it – PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it
sito web: http://www.sabap-no.beniculturali

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Novara,

Al Comune di Lozzolo
pec: municipio@pec.comune.lozzolo.vc.it

e, p.c.
Provincia di Biella area tecnica Pianificazione Territoria
pec:protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

Prot. n. *vedi pec di trasmissione*

Class. 34.28.10/414

AMBITO E SETTORE	Tutela paesaggistica e archeologica
DESCRIZIONE	Comune: Lozzolo (VC) Oggetto dell'intervento: variante parziale n. 3 del P.R.G.C. vigente riferita all'area di cava della società Refrattari Motta Srl
DATA RICHIESTA	Data di arrivo richiesta: 07.05.2020 (vs. n. 1788 del 07.05.2020) Protocollo entrata richiesta: n. 5066 del 08.05.2020
RICHIEDENTE	Comune di Lozzolo - Pubblico
PROCEDIMENTO	PARERE NEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte III)
PROVVEDIMENTO	Tipologia dell'atto: PARERE VINCOLANTE Destinatario: Comune di Lozzolo - Pubblico
ALTRA COMUNICAZIONE	-

Con riferimento alla richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto per variante parziale n. 3/2020 al PRGC vigente per verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

Vista la documentazione messa a disposizione di quest'Ufficio;

TUTELA PAESAGGISTICA

Preso atto, dalla documentazione presentata, che la variante parziale n. 3, inerente a modifiche puntuali sul territorio, non modifica l'impianto strutturale del PRGC vigente;

Considerato che la variante n. 3 prevedere il cambio di zonizzazione di un'area definita dal PRGC vigente come "Area agricole E1" e "Aree boscate E2" in "Aree per attività estrattive" e attualmente cartografata all'interno del perimetro "Limite concessioni minerarie" poiché di fatto già utilizzata come cava da lungo periodo;

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate in oggetto, in considerazione alle caratteristiche e alla posizione delle aree per le quali vige il vincolo ai sensi della Parte Terza del D. Lgs 42/2004, per gli aspetti di stretta competenza paesaggistica, considerato l'intervento, **non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.**

Tuttavia si anticipano sin d'ora alcune osservazioni, per le future fasi procedurali e progettuali di competenza di questo Ufficio:

- non si comprende e non si condivide la differenziazione di tematismo tra "aree boscate E2" e "Boschi vincolati ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. 42/2004 ed alla Tav. 2 del P.P.R." entrambi, di fatto, riconducibili ad aree tutelate per legge ai sensi del citato art. 142. A parere dell'Ufficio scrivente, tale differenziazione potrebbe dare a dito a fraintendimenti interpretativi rispetto alla normativa nazionale e regionale in tema di tutela paesaggista delle aree boscate. In proposito si ricorda quanto recita, l'art. 142 c.1 lett. g) del citato decreto: "*Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*" si tratta di aree tutelate ;
- considerata quanto ravvisabile dall'estratto cartografico della tav. b01, ed in considerazione della

sovrapposizione cartografica di diversi tematismi, si richiede di rendere maggiormente comprensibili i diversi limiti della concessione ed in particolare di esplicitare il limite riferito alla precedente concessione di 36 Ha 31 are 50 centiare e quello della nuova concessone di 31 Ha 31 are 50 centiare.

Si sollecita l'amministrazione comunale di non prevedere più varianti parziali del PRG esistente ma di intraprendere l'iter di una variante generale al fine di adeguarsi al Piano Paesaggistico Regionale come previsto dalla normativa vigente.

Si rammenta che si rende inoltre necessario accertare la totale conformità degli interventi con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017. Si ricorda, inoltre, che dalla data di tale adozione non sono consentiti sugli immobili e aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. in oggetto interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 14-16-18-26-33 e art. 13 (così come riformulato con D.G.R. n. 6-5430 del 26/02/2013) in esse contenute, che risultano sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 143, comma 9 del D.Lgs. in oggetto.

Si ricorda, per le successive fasi di pianificazione e progettazione, che nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. risulta pertanto necessario che i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico presentino alle Amministrazioni competenti i progetti di intervento, al fine di ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., la quale costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

La effettiva compatibilità con i valori paesaggistici tutelati di ogni futuro intervento sarà quindi da valutarsi caso per caso nell'ambito delle successive fasi progettuali.

TUTELA ARCHEOLOGICA

Esaminata la documentazione trasmessa, questa Soprintendenza non ritiene, allo stato attuale delle conoscenze, che la variante in programma possa comportare un significativo impatto sull'eventuale patrimonio archeologico sepolto.

L'Ufficio scrivente, pertanto, per quanto di specifica competenza sotto il profilo archeologico, **non ritiene necessaria l'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.**

per Il SOPRINTENDENTE ***ad interim***
Arch. Antonella Ranaldi

I Responsabili dell'Istruttoria
arch. Marina Brustio/ dott.ssa Francesca Garanzini

MiBACT Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti,27 – 28100 Novara Tel +39.0321.1800411 Fax +39.0321.630181
email: sabap-no@beniculturali.it – *PEC:* mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it